

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 92/05

25 ottobre 2005

Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-465/02 e C-466/02

Repubblica federale di Germania e Regno di Danimarca/Commissione delle Comunità europee

LA CORTE DI GIUSTIZIA CONFERMA LA DENOMINAZIONE «FETA» COME DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA PER LA GRECIA

Questa denominazione non è divenuta generica.

Nel 2002 la Commissione ha registrato la denominazione «feta» come denominazione d'origine protetta (DOP) per un formaggio bianco in salamoia proveniente dalla Grecia¹. Pertanto, tale denominazione si avvale di una tutela a livello comunitario² in quanto essa è riservata al solo formaggio proveniente dalla Grecia.

Per essere protetta come DOP, una denominazione tradizionale come «feta», che non è il nome di una regione, di un luogo o di un paese³, deve designare un prodotto agricolo o alimentare originario di un ambiente geografico delimitato, comprensivo dei fattori naturali ed umani particolari e idoneo a conferire a tale prodotto le sue caratteristiche specifiche. Occorre inoltre che la denominazione non sia divenuta generica.

Secondo la Commissione, tali condizioni ricorrono nella fattispecie. La denominazione «feta» non sarebbe divenuta il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare, e non sarebbe quindi generica. L'area geografica delimitata dalla normativa ellenica ricomprirebbe esclusivamente il territorio della Grecia continentale nonché il dipartimento di Lesbo. Il pascolo estensivo e la transumanza, che costituiscono i capisaldi dell'allevamento dei capi

¹ Essa era stata registrata una prima volta, su domanda della Grecia, nel 1996. Tuttavia, su ricorso della Danimarca, della Germania e della Francia, nel 1999 la Corte di giustizia ha annullato tale registrazione, in quanto la Commissione non aveva tenuto conto del fatto che la stessa denominazione era stata utilizzata per molto tempo in alcuni Stati membri diversi dalla Grecia.

² Tale possibilità è stata introdotta dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).

³ Il termine «feta» deriva dal vocabolo italiano «fetta», penetrato nella lingua greca nel XVII secolo.

ovini e caprini destinati a fornire la materia prima del formaggio Feta, sarebbero l'espressione di una tradizione ancestrale che ha permesso l'adattamento alle variazioni climatiche e alle loro conseguenze sulla vegetazione disponibile. Ciò avrebbe condotto allo sviluppo di razze ovine e caprine autoctone di piccola taglia, molto sobrie e resistenti, capaci di sopravvivere in un ambiente poco generoso dal punto di vista quantitativo, ma qualitativamente ricco perché dotato di una flora specifica estremamente diversificata, che conferisce al prodotto finito un aroma e un sapore particolari. L'osmosi tra i fattori naturali menzionati e i fattori umani specifici, in particolare il metodo tradizionale di elaborazione che richiede imperativamente lo sgocciolamento senza pressione, avrebbe così conferito al formaggio Feta una notevole rinomanza internazionale.

La Corte di giustizia rileva che la Germania e la Danimarca, le quali – sostenute dalla Francia e dal Regno Unito – hanno chiesto l'annullamento della registrazione della «feta» come DOP per la Grecia, non hanno dimostrato che questa valutazione della Commissione è erranea.

Per quanto riguarda, in particolare, l'argomento secondo il quale «feta» sarebbe una denominazione generica, la Corte constata che, sebbene formaggi bianchi in salamoia siano stati prodotti per lungo tempo non soltanto in Grecia, ma in diversi paesi dei Balcani e del Sud-Est del bacino mediterraneo, tali formaggi sono noti, in questi paesi, con denominazioni diverse da «feta».

Anche se la produzione di feta in Stati membri diversi dalla Grecia è relativamente elevata e la sua durata è sostanziale (dal 1931 in Francia, dagli anni '30 in Danimarca e dal 1972 in Germania), la produzione di feta è rimasta concentrata in Grecia e l'85% del suo consumo comunitario, pro capite e per anno, avviene in Grecia. Orbene, la maggioranza dei consumatori in Grecia ritiene che la denominazione «feta» abbia una connotazione geografica e non generica. Negli altri Stati membri, la feta è regolarmente commercializzata con etichette che alludono alle tradizioni culturali e alla civiltà greche. Pertanto, i consumatori in questi Stati membri percepiscono la feta come un formaggio associato alla Grecia, anche qualora, in realtà, sia stato prodotto in un altro Stato membro. Per quanto riguarda la Danimarca, la Corte rileva infine che la pertinente normativa danese menziona non la «feta» bensì la «feta danese», fattore questo idoneo a suggerire che, in Danimarca, la denominazione «feta» senza ulteriore qualificazione abbia mantenuto la sua connotazione greca.

Pertanto, legittimamente la Commissione ha potuto decidere che il termine «feta» non è divenuto generico.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR, DA, DE, EN, ES, GR, IT, PL, CS, SK

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS «Europe by Satellite»,
servizio reso dalla Commissione europea, Direzione generale Stampa e Comunicazione.*

L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249

o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956